



# COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

N. 30 Reg. Delib.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### OGGETTO:

<b>RICOGNIZIONE PARTECIPATE.</b>	<b>ORDINARIA</b>	<b>DELLE</b>	<b>SOCIETA'</b>
--------------------------------------	------------------	--------------	-----------------

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di dicembre alle ore venti e minuti trenta si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze del Municipio, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione; dato atto della regolarità della convocazione, e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. LANA ALESSANDRO - Presidente	Sì
2. SGRO FAUSTO - Vice Sindaco	Sì
3. COTRONEO ROBERTO - Consigliere	Sì
4. ADAMI FERNANDO - Consigliere	Giust.
5. TONIETTI GUALTIERO - Consigliere	Sì
6. DA ROS SERGIO - Consigliere	Sì
7. MANTI ROSSANA - Consigliere	Sì
8. BEA MANUELA - Consigliere	Giust.
9. OLZER GIANCARLO - Consigliere	Sì
10. PIRAZZI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
11. BELLO' LORENZO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Munda Fernanda il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor LANA ALESSANDRO assume la presidenza dell'adunanza e riconosce la validità a norma di legge, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri Signori: \_\_\_\_\_ e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno elencati nell'invio notificato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);

l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

premessi che:

l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- ✓ delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- ✓ delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- ✓ nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- ✓ per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio era di almeno 500.000 euro annui;
- ✓ il limite di almeno un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si

considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

premesso che:

l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;

tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C n. 24 del 28 settembre 2017,

Richiamata la deliberazione di CC n 30 del 20.11.2018, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ,prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare ;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 36 del 06.11.2019, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ,prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare ;

Richiamata altresì la deliberazione di CC n 25 del 27.11.2020, esecutiva, con la quale si effettuava la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni societarie ,prendendo atto che nessun provvedimento ulteriore era da adottare ;

alla data odierna il comune di Piedimulera risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

SEO srl

ACQUA NOVARA VCO spa

CONSERVCO spa

Ritenuto di approvare per la società partecipata S.E.O. il documento "Allegato D", parte integrante e sostanziale del presente atto, piano di razionalizzazione della medesima società, che contiene le motivazioni per cui risulta necessario il mantenimento della stessa;

Viste le allegate schede riepilogative in merito alle sopra citate società;

Preso atto delle partecipazioni, applicando i criteri dettati dal D. Lgs. 175/2016, si dà atto che questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, ritiene opportuno adottare un piano di razionalizzazione della società S.E.O. s.r.l., mentre non è necessaria una relazione sulle misure adottate l'anno precedente, misure che non erano state valutate necessarie/opportune;

attestato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL) e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

ciò premesso, votando in forma palese con 9 voti favorevoli, 0 contrari e astenuti, su n 9 presenti e votanti

## DELIBERA

Di approvare le allegate schede riepilogative in merito alle società partecipate dal Comune di Piedimulera (dati al 31.12.2020).

Di dare atto che le società ACQUA NOVARA VCO S.p.A. e CON.SER.VCO S.p.A. rientrano nei parametri normativi, pertanto questo Consiglio Comunale, in attuazione dell'art. 20 del TU, non deve adottare alcun provvedimento ulteriore;

Di mantenere la partecipazione nella società S.E.O. s.r.l., approvando il piano di razionalizzazione della società, così come indicato nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare atto che l'anno precedente non era stato valutato necessario/opportuno adottare alcun provvedimento in materia, per cui non è necessaria una relazione sull'attuazione del piano dell'anno precedente.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE  
F.to: LANA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO  
F.to: Dott.ssa Munda Fernanda

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 28/01/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Munda Fernanda

**Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"**

Sono stati acquisiti i pareri sulla proposta di deliberazione (artt. 49 – 147 bis)

Parere tecnico favorevole

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MUNDA FERNANDA

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
GIOVANNA ZANI

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal 28/01/2022 come prescritto dall'art.124.

Piedimulera, li 28/01/2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Munda Fernanda

**La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_**

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)

PIEDIMULERA, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Munda Fernanda